

Risposta n. 9/2026

OGGETTO: Transazione fiscale nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti – Risoluzione per inadempimento del debitore – Effetti sull'esonero della responsabilità del cessionario d'azienda – Esclusione – Articolo 14, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

Con l'istanza specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

ALFA, nel prosieguo Istante, fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.

L'articolo 14, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nella versione vigente fino al 28 giugno 2024, stabiliva una deroga al "regime di responsabilità solidale" del cessionario d'azienda - previsto e disciplinato dai commi precedenti del medesimo articolo con riferimento alle imposte e alle sanzioni imputabili alle violazioni commesse dal cedente alle condizioni ivi prescritte - nei casi di cessione avvenuta

nell'ambito di procedure concorsuali, nonché, tra le altre ipotesi, nella vigenza di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (sostituito dall'articolo 57 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 15 luglio 2022).

Ciò premesso, l'Istante chiede di sapere se la risoluzione per inadempimento del debitore della transazione fiscale stipulata in base al successivo articolo 182-*ter* del medesimo regio decreto (sostituito dall'articolo 63 del d.lgs. n. 14 del 2019 a decorrere dal 15 luglio 2022), nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti, faccia venir meno l'esonero da responsabilità tributaria prevista in favore del cessionario d'azienda.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA

In sintesi, l'Istante ritiene che *«il regime di esonero da responsabilità di cui all'art. 14, comma 5-bis, opera a prescindere dagli effetti che la risoluzione della transazione fiscale possa produrre sulla validità ed efficacia dell'accordo di ristrutturazione per le seguenti ragioni.*

i) L'art. 14, comma 5-bis - in linea con le finalità di incentivo alle procedure negoziali sottese ad altre discipline di esenzione (es. esenzione dall'azione revocatoria) - non richiede come presupposto per la sua applicazione né che l'accordo sia stato eseguito, né la sussistenza di una transazione fiscale e il suo corretto adempimento (cfr. par. 1).

ii) In ogni caso, anche se si ritenesse quale presupposto del regime di favore l'esistenza di un accordo di ristrutturazione valido ed efficace, la risoluzione della transazione non necessariamente produce tout court effetti sull'accordo, essendo

necessario a tal fine che l'inadempimento tributario sia di rilievo tale da inficiare il perseguimento dell'obiettivo di risanamento espresso dal piano sotteso all'accordo di ristrutturazione (cfr. par. 2).

iii) E comunque, anche qualora la risoluzione della transazione fiscale si ripercuotesse sull'accordo in virtù della rilevanza dell'inadempimento, il regime di esenzione dalla coobbligazione tributaria rimarrebbe valido ed efficace in forza dei principi civilistici che in caso di risoluzione della transazione fiscale e dell'accordo fanno salvi gli effetti dei terzi di buone fede (cfr. par. 3). In altri termini, la risoluzione della transazione fiscale potrebbe al limite travolgere l'accordo e giammai il cessionario dell'azienda, in quanto quest'ultimo è un soggetto terzo rispetto tanto alla transazione fiscale quanto all'accordo (cfr. par. 3).

iv) Le finalità antielusive sottese alla disciplina della responsabilità solidale del cessionario sono assicurate nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti dall'esistenza in tale procedura di forme di controllo e pubblicità analoghe a quelle delle procedure concorsuali. La disapplicazione nel caso di specie dell'articolo 14, comma 5-bis, vanificherebbe la ratio di tale disposizione e dell'intero impianto dell'ordinamento concorsuale, volto a incentivare l'intervento di soggetti terzi per favorire il buon esito delle operazioni di ristrutturazione attraverso la garanzia della stabilità degli atti compiuti e dei diritti acquisiti dai terzi (cfr. par. 1). In termini più chiari, il cessionario d'azienda verrebbe ex post privato di una disciplina sulla quale ha fatto legittimo affidamento con ciò violando non solo la buona fede - che deve sussistere nei rapporti tra i contribuenti e l'Amministrazione finanziaria - ma anche la certezza e stabilità del

rapporto tributario che, come ampiamente illustrato, sono la conditio sine qua non per l'applicazione della disciplina in esame.

v) Disapplicare il regime di esonero di responsabilità previsto dall'art. 14, comma 5-bis a causa della mancata esecuzione della transazione fiscale stipulata dal cedente dell'azienda, significherebbe addossare al cessionario di azienda una responsabilità sulla base di un evento (inadempimento della transazione fiscale) imputabile alla condotta del cedente (e non a quella del cessionario). Insomma, il regime di esonero da responsabilità previsto dall'art. 14, comma 5-bis in favore del cessionario dell'azienda, verrebbe in questo modo a dipendere dalla condotta successiva e da lui non controllabile né tantomeno influenzabile di un soggetto terzo (cfr. par. 3)».

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 prevede che il «cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore. [...]

4. La responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni previste nel presente articolo qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari, ancorché essa sia avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni».

Ai sensi del successivo comma 5-bis del medesimo articolo, introdotto dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, emanato in esecuzione della delega fiscale in

materia di riordino del sistema sanzionatorio tributario - nella versione in vigore dal 1° gennaio 2016 al 28 giugno 2024 - salva *«l'applicazione del comma 4, la disposizione non trova applicazione quando la cessione avviene nell'ambito di una procedura concorsuale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del predetto decreto o di un procedimento di composizione della crisi da sovra indebitamento o di liquidazione del patrimonio»* (cd. "disapplicazione del regime della responsabilità solidale del cessionario").

Tale comma, nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, in vigore dal 29 giugno 2024, stabilisce che salva *«l'applicazione del comma 4, la disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione quando la cessione avviene nell'ambito della composizione negoziata della crisi o di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza giudiziale di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. [...]»*.

In merito, va da subito ricordato come la norma di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 472 del 1997 rappresenti una disposizione antielusiva, che prevede una forma di responsabilità solidale dipendente in capo al cessionario, finalizzata a rafforzare la tutela del credito erariale, la cui *ratio*, come evidenziato dalla Corte di cassazione con la sentenza 14 marzo 2014, n. 5979, richiamata altresì dalla successiva ordinanza 27 maggio 2021, n. 14759, è *«volta ad evitare che attraverso le diverse forme negoziali di trasferimento dei beni costituenti il complesso aziendale, venga ad essere sottratta al Fisco l'originaria garanzia patrimoniale dei crediti tributari vantati nei confronti del*

cedente corrispondentemente a quanto previsto, in caso di cessione di azienda, a tutela degli altri creditori dall'art. 2560, comma 2, c.c.».

Invero, già in via interpretativa, ancor prima del suddetto intervento normativo, con riferimento alle cessioni di azienda operate nell'ambito del fallimento, la risoluzione ministeriale 12 luglio 1999, n. 112 - valorizzando la "ratio" della disposizione di legge volta «a scongiurare, proprio attraverso lo strumento della responsabilità solidale del cessionario, possibili collusioni tra il cedente e il cessionario a danno del fisco» - ha escluso la responsabilità tributaria del cessionario, ritenendo che «la "ratio" e la stessa lettera della norma sembrano di univoco significato, nel senso di essere riferite esclusivamente alle cessioni su base volontaria o negoziale e non già a quelle con evidenti profili pubblicistici, quali appunto le vendite di che trattasi», idonee quindi, proprio per detto motivo, ad escludere l'ipotizzato rischio di collusioni.

Al riguardo, il medesimo documento di prassi ha inoltre chiarito che quanto «*testé* evidenziato si appalesa incontrovertibile, soprattutto se si pone mente ad un aspetto qualificante dell'istituto: quello della preventiva escussione del cedente, prescritta, per l'appunto, dall'art. 14 in commento.

Siffatta condizione, infatti, non potrebbe trovare attuazione nella specifica materia fallimentare, stante il disposto dell'art. 51 della legge fallimentare che - com'è noto - fa esplicito divieto di esperire qualunque forma di esecuzione individuale sui beni del fallimento.

Da quanto sopra esposto ed in relazione alla circostanza che la surrichiamata preventiva escussione del cedente costituirebbe - stante l'attuale formulazione della norma - una sorta di presupposto giuridico per l'operatività dell'istituto medesimo,

discende la evidente incompatibilità tra il meccanismo prefigurato dall'art. 14 e le vendite fallimentari di cui è questione in questa sede. [...].

Del resto, è il caso di far rilevare che, ove si accedesse alla tesi opposta a quella qui sostenuta (vale a dire la estensibilità dell'art. 14 anche alle vendite fallimentari) si finirebbe per configurare sistematicamente in concreto - attesa la innanzi dimostrata impossibilità di attuazione della condizione della preventiva escussione nei casi di specie - una sorta di responsabilità "esclusiva" (e non solidale) in capo al cessionario dei beni del fallimento; responsabilità che sicuramente non è quella delineata dalla norma».

A seguito dell'introduzione normativa della cd. "disapplicazione del regime della responsabilità solidale del cessionario", la risposta a consulenza giuridica n. 21 del 6 dicembre 2019 ha chiarito la natura meramente ricognitiva della previsione di cui al predetto comma 5-bis e la sua conseguente applicabilità anche alle cessioni di azienda operate, in epoca antecedente all'entrata in vigore della novella (1° gennaio 2016), nell'ambito di procedure concorsuali aventi le medesime caratteristiche del fallimento, quali il concordato preventivo e la liquidazione coatta amministrativa.

La richiamata risposta precisa altresì che, *«nel medesimo perimetro, a parere della scrivente, devono essere incluse anche le cessioni di beni effettuate nell'ambito degli accordi di ristrutturazione del debito. Detti accordi - che, introdotti dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, come ulteriore strumento per la soluzione delle crisi d'impresa alternativo al fallimento - sono stipulati fra l'imprenditore ed una maggioranza qualificata di creditori (fase stragiudiziale) e, successivamente, omologati dal Tribunale e pubblicati nel registro delle imprese (fase giudiziale). Quanto alla loro natura, la Corte di cassazione,*

nella recente sentenza del 10 aprile 2019, n. 10106, ha confermato l'orientamento secondo il quale «l'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui alla L. Fall., art. 182-bis "appartiene agli istituti del diritto concorsuale" - ovvero, più esplicitamente, rientra "tra le procedure concorsuali" "come è dato desumere dalla disciplina alla quale nel tempo è stato assoggettato dal legislatore; disciplina che, in punto di condizioni di ammissibilità, deposito presso il tribunale competente, pubblicazione al registro delle imprese e necessità di omologazione, da un lato, e meccanismi di protezione temporanea, esonero dalla revocabilità di atti, pagamenti e garanzie posti in essere in sua esecuzione, dall'altro, (v. la L. Fall., art. 182-bis, nei suoi vari commi, e la L. Fall., art. 67, comma 3, lett. e) suppone realizzate, nel pur rilevante spazio di autonomia privata accordato alle parti, forme di controllo e pubblicità sulla composizione negoziata, ed effetti protettivi, coerenti con le caratteristiche dei procedimenti concorsuali" (Cass. Sez. I 18/01/2018, n. 1182; cfr. Cass. n. 23111/14 e Cass. n. 16950/16 ivi richiamate, laddove accostano "l'accordo al concordato preventivo, quale istituto affine nell'ottica delle procedure alternative al fallimento") (...) (Cass. n. 9087/18, 1182/18)». Peraltro, anche per tali accordi è previsto che "dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, né acquisire titoli di prelazione se non concordati" (così articolo 182-bis, comma 3, del regio decreto n. 267 del 1942).

Pertanto, anche per gli accordi di ristrutturazione dei debiti la modifica operata dall'articolo 16, comma 1, lett. g), del decreto legislativo n. 158 del 2015 all'articolo 14 del decreto legislativo n. 472 del 1997 non ha portata innovativa e, come tale, trova

applicazione agli atti di cessione di azienda (o di ramo di azienda) posti in essere anteriormente al 1° gennaio 2016».

L'attuale formulazione del comma 5-bis - nella versione vigente dal 29 giugno 2024 - nell'estendere la "disapplicazione del regime della responsabilità solidale del cessionario" a tutti gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza giudiziale di cui al d.lgs. n. 14 del 2019, conferma l'applicazione di tale disposizione anche con riferimento alle cessioni d'azienda effettuate nell'ambito degli accordi di ristrutturazione del debito.

Ciò premesso, occorre chiarire se la previsione in oggetto abbia inteso determinare l'esclusione della responsabilità del cessionario in senso assoluto e permanente o sussistano limitazioni, in ragione delle peculiarità che comunque contraddistinguono l'istituto in parola.

Quanto alla "natura" dell'accordo di ristrutturazione debiti, non vi è dubbio che l'omologa giudiziaria dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e la relativa pubblicazione nel registro delle imprese - pur garantendo, come sottolineato dal giudice di legittimità, *«forme di controllo e pubblicità sulla composizione negoziata, ed effetti protettivi, coerenti con le caratteristiche dei procedimenti concorsuali»* - non escludono la "matrice" privatistica delle cessioni di azienda operate in tale contesto, contraddistinte da una rilevante autonomia negoziale rimessa alle parti e, quindi, non assistite dalle medesime garanzie pubblicistiche del procedimento di vendita competitiva che connotano, invece, le cessioni di azienda nell'ambito delle procedure concorsuali in senso stretto.

Ciò nondimeno, le cessioni operate nel contesto dell'accordo di ristrutturazione dei debiti sono sottoposte al vaglio dei creditori, i quali non avrebbero interesse a manifestare il proprio consenso rispetto a scenari di ristrutturazione lesivi dei loro interessi, ovvero, potenzialmente "frodatori".

A ciò si aggiunge che la *ratio* dell'esclusione da responsabilità per il cessionario, di cui al comma 5-*bis* del citato articolo 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, può dirsi riconducibile, in linea generale, all'intento di favorire una fruttuosa gestione delle procedure di regolazione della crisi di impresa nell'ottica del *favor* per il risanamento aziendale, alimentando l'interesse all'acquisto dell'azienda in crisi e assicurando al contempo il miglior soddisfacimento dei creditori.

L'"intento" della norma risulterebbe vanificato nell'ipotesi in cui - a seguito di risoluzione dell'atto transattivo - si ritenesse venir meno il presupposto dell'esclusione della responsabilità solidale del cessionario, pur permanendo la validità dell'atto di cessione.

Ciò, infatti, indurrebbe il cessionario ad acquistare ad un prezzo meno conveniente, in quanto sottoposto al rischio di doversi trovare nella situazione di condebitore solidale in caso di inadempimento.

D'altronde, la "disapplicazione del regime della responsabilità solidale del cessionario" - come, tra l'altro, segnalato dall'istante - si pone in linea con le previsioni normative che contemplano una serie di misure volte, per l'appunto, ad incentivare l'intervento di "terzi" nelle operazioni di ristrutturazione, garantendo, anche nelle ipotesi di insuccesso dell'accordo omologato e successiva liquidazione giudiziale:

- l'esenzione dall'azione revocatoria con riferimento agli atti, ai pagamenti e alle garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione (cfr. l'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267 del 1942, come sostituito dall'articolo 166, comma 3, lettera e), del d.lgs. n. 14 del 2019);

- la prededucibilità dei crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati, ivi compresa l'emissione di garanzie, in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione (cfr. l'articolo 182-*quater* del regio decreto n. 267 del 1942, come sostituito dagli articoli 57, comma 4-*bis*, e 101 del d.lgs. n. 14 del 2019).

Inoltre, occorre considerare l'esigenza di tutelare la posizione del cessionario "terzo in buona fede", il quale, a fronte dell'ipotizzata disapplicazione del regime di esonero di responsabilità previsto dall'articolo 14, comma 5-*bis*, subirebbe irragionevolmente gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla condotta inadempiente del cedente e, dunque, le conseguenze infauste della risoluzione di un rapporto, ovvero della transazione fiscale, cui non ha preso parte.

Si condividono, quindi, le argomentazioni dell'istante, lì dove ritiene applicabile alla transazione fiscale - in ragione della natura prettamente "contrattuale" dell'istituto - la normativa civilistica in tema di efficacia e risoluzione dei contratti.

Va ricordato, in questo senso, che in forza dell'articolo 1372 del codice civile, il contratto «*ha forza di legge tra le parti*» e «*non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge*»; mentre l'articolo 1458 del codice civile precisa che la «*risoluzione [...] non pregiudica i diritti acquistati dai terzi*».

Ne consegue che la risoluzione dell'"accordo" di transazione fiscale non può che spiegare i propri effetti tra le parti "contraenti": debitore ed Amministrazione

finanziaria, restando ferme le eventuali coobbligazioni assunte a garanzia del debito oggetto dell'accordo.

Per le motivazioni sin qui esposte, si è dell'avviso che la cd. "disapplicazione del regime della responsabilità solidale del cessionario", di cui all'articolo 14, comma 5-*bis*, del d.lgs. n. 472 del 1997, escluda in via definitiva la responsabilità del cessionario anche nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e, dunque, si ritiene che l'esonero permanga nell'ipotesi di intervenuta risoluzione dell'atto transattivo per inadempimento del cedente.

In ragione del tenore letterale dello stesso comma 5-*bis*, resta, in ogni caso, salva *«l'applicazione del comma 4»*, che esclude ogni limitazione al regime ordinario di responsabilità solidale *«qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari»*, ovvero, ad esempio, nell'ipotesi di reato contemplata dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (che punisce chiunque compia vendite simulate - ragionevolmente in collusione con il cessionario - o altri atti fraudolenti al fine di sottrarsi al pagamento di imposte, interessi o sanzioni), pur in assenza di superamento delle soglie ivi prescritte.

IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)